



COMUNE DI BIANCAVILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Prot. n. del

Oggetto: DL. 20 febbraio 2017, n. 14 " Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"
– nota di lettura.

Al Comandante della P.M.
Sede

E p.c. al sig. Sindaco
Sede

Il decreto in oggetto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 42 del 20/2/2017 ed è stato convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93).

Preliminarmente viene definita la **sicurezza integrata** quale *l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, chiarendo che ad essa concorrono gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.*

L'obiettivo dichiarato delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (art. 2), adottate su proposta del Ministro dell'Interno con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, è quello di migliorare *la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate* anche attraverso lo scambio informativo, l'interconnessione e l'aggiornamento professionale integrato tra le forze di polizia e la polizia locale.

Lo strumento di attuazione delle linee generali è individuato in specifici accordi (art. 3), conclusi fra Stato, Regioni e Province Autonome, per la promozione della sicurezza integrata, anche attraverso *iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.*

La **sicurezza urbana** (art. 4) è identificata quale *bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.*

Lo strumento per di attuazione degli interventi di sicurezza urbana è individuato in appositi patti (art. 5) sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, che perseguono – prioritariamente – gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, la prevenzione e tutela della legalità, la promozione del rispetto del decoro urbano e la promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale.

Viene autorizzata nei confronti dei Comuni la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ognuno degli anni 2018 e 2019 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza e viene rinviato ad un decreto interministeriale che dovrà essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Viene istituito dall'art. 6 il comitato metropolitano (per l'ordine e la sicurezza pubblica) presieduto dal Prefetto e dal Sindaco metropolitano cui partecipano anche i Sindaci dei Comuni ricadenti nella città metropolitana.

L'art. 7, fortemente inciso in sede di conversione, disciplina il coinvolgimento degli enti pubblici anche non economici e dei soggetti privati al concorso, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico alla realizzazione degli obiettivi per l'incremento del controllo del territorio, arrivando a prevedere in favore dei soggetti privati che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione di gestione di sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base agli accordi (di cui all'art. 3) od ai patti (di cui all'art. 5) detrazioni IMU o TASI a decorrere dal 2018. Vengono, inoltre, introdotte -per il personale di polizia locale- deroghe alla disciplina generale delle assunzioni per il biennio 2017/2018 e l'applicazione degli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

L'art. 8 apporta modifiche ed integrazioni al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), all'art. 50, integrando in co. 5 ed inserendo i co. 7bis e 7ter, ed all'art. 54, sostituendo il co. 4bis.

Per quanto attiene all'art. 50 del TUEL, il co. 5 disciplina le ordinanze adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale; si tratta di ordinanze contingibili ed urgenti adottate in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ma anche, a seguito delle innovazioni introdotte, *in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*. Il nuovo co. 7bis, invece, introduce il potere di ordinanza non contingibile ed urgente di *disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, ..., limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e ciò al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone*.

L'inosservanza reiterata delle ordinanze emessa ai sensi dei co. 5 e 7 dell'art. 50 del TUEL può comportare l'applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell'attività (non solo di vendita ma anche di somministrazione di bevande alcoliche) per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr: art. 12)

Relativamente, poi, all'art. 54 del TUEL (attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo), la nuova versione del co. 4bis prevede che *i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 (provvedimenti, anche contingibili e urgenti) concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti*

a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

Il Capo II detta disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano chiarendo, già all'art. 9, che *i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni inerenti i provvedimenti di allontanamento di competenza del Sindaco.*

Nell'ordine di allontanamento (art. 10) *sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio.* Nei casi di reiterazione delle condotte previste dai co. 1 e 2 dell'art. 9 il Questore può disporre il divieto di accesso per un periodo massimo di sei mesi, elevabile fino a due anni in presenza di determinate circostanze.

L'art. 11 individua nel Prefetto il soggetto deputato a determinare le modalità esecutive dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, tenendo conto *della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.*

L'art. 13 determina ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi attraverso il divieto di accesso da parte del Questore nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età (sanzionato con il pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno), di durata non inferiore ad anni uno e non superiore ad anni cinque, agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

L'art. 15 integra la disciplina sulle misure di prevenzione personali con riferimento alle violazioni ai *divieti di frequentazione*, oltre che alle questioni inerenti la tutela della sicurezza pubblica.

L'art. 16bis, introdotto in sede di conversione, riscrive il co. 15bis dell'art. 7 del D.L.vo 285/1992 sanzionando da 1.000 a 3.500 euro (è previsto il raddoppio nel caso in cui siano impiegati minori o nei casi di reiterazione) l'esercizio abusivo (anche attraverso altri) dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine.

Il Segretario Generale
Dott. Antonio M. Caputo

